

Trattamento economico per Malattia

PRESTAZIONE

In base alle norme contrattuali, il trattamento economico giornaliero per Malattia a carico della Cassa Edile, dell'Impresa e dell'Inps è corrisposto mensilmente dall'Impresa all'operaio.

Vengono indennizzati tutti i giorni feriali e cioè dal lunedì al sabato, escluse domeniche e festivi.

Il lavoratore, pertanto, con decorrenza 1 giugno 2008, in base al C.C.N.L. del 18 giugno 2008 e ai correlati accordi Provinciali, riceverà le seguenti percentuali di retribuzioni:

A CARICO DELLA CASSA EDILE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 CCNL Edilizia industria ed Allegato E

Per i primi 3 giorni, per eventi da 1 e fino a 5 giorni	0 %
Per i primi 3 giorni, per eventi superiori a 6 e fino a 12 giorni	50,00% ¹
Per i primi 3 giorni, per eventi superiori a 12 giorni	100,00%
Dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps	33,00%
Dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps	10,70%
Dal 181° al 365° giorno, per le giornate non indennizzate dall'Inps	50,00%

A CARICO DELL'IMPRESA

Per i giorni compresi tra il 1° e il 365°, di cui all'art. 5 del C.C.N.L. è corrisposto:

A titolo di riposi annui	4,95%
È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile il	14,20%

A CARICO DELL'INPS

L'Inps interviene solo per i giorni compresi tra il 4° ed il 180° (anno solare).

note

¹ Modificata dal 85,00% a 50,00% con accordo Provinciale del 7 Maggio 2012